

Alla Comunità Montana Colline Metallifere
piazza D. Alighieri, 4
58024 MASSA MARITTIMA

OGGETTO: Diritto d'accesso dei consiglieri comunali.

Con e-mail dell'1 aprile scorso codesta Comunità Montana ha chiesto se a parere di questa Commissione i consiglieri dei comuni partecipanti alla Comunità possano esercitare nei confronti della Comunità lo speciale diritto d'accesso previsto dall'art. 43, comma 2, del testo unico n. 267/2000.

Al riguardo la Commissione osserva che, ai sensi della citata disposizione, i consiglieri comunali e provinciali hanno il diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato "dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti". Di conseguenza, poiché la comunità montana non ha alcun tipo di rapporto di dipendenza dai comuni che ad essa partecipano, i consiglieri comunali dei comuni partecipanti alla Comunità non hanno alcun particolare diritto d'accesso direttamente nei confronti della Comunità. Peraltro, poiché negli organi della Comunità i comuni hanno loro rappresentanti, che sono così titolari di un ufficio conferito dai rispettivi enti, si ritiene che i consiglieri di ciascun comune abbiano diritto di ottenere dai rispettivi rappresentanti in seno alla Comunità montana le notizie e le informazioni che questi ultimi avrebbero diritto di ottenere dagli uffici e dagli enti del proprio comune.

Cons. Cav. Uff. Rag.
Gruppo Consiliare
"Rinascita di Castelverrino"
Via
86170 ISERNIA

OGGETTO: Diritto d'accesso dei consiglieri comunali nei confronti della Comunità montana "Alto Molise".

Con nota datata 25 marzo 2009 il Cav. Uff. Rag. consigliere del comune di Castelverrino (IS) e capogruppo di "Rinascita di Castelverrino" ha chiesto se a parere di questa Commissione i consiglieri dei comuni partecipanti alla Comunità possano esercitare nei confronti della Comunità lo speciale diritto d'accesso previsto dall'art. 43, comma 2, del testo unico n. 267/2000; e ciò anche nel caso in cui gli organi elettivi della Comunità siano stati commissariati.

Al riguardo la Commissione osserva che, ai sensi della citata disposizione, i consiglieri comunali e provinciali hanno il diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato "dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti". Di conseguenza, poiché la comunità montana non ha alcun tipo di rapporto di dipendenza dai comuni che ad essa partecipano, i consiglieri comunali dei comuni partecipanti alla Comunità non hanno alcun particolare diritto d'accesso direttamente nei confronti della Comunità. Peraltro, poiché negli organi della Comunità i comuni hanno loro rappresentanti, che sono così titolari di un ufficio conferito dai rispettivi enti, si ritiene che i consiglieri di ciascun comune abbiano diritto di ottenere dai rispettivi rappresentanti in seno alla Comunità montana le notizie e le informazioni che questi ultimi avrebbero diritto di ottenere dagli uffici e dagli enti del proprio comune.

Ovviamente nel caso in cui gli organi elettivi siano stati commissariati lo speciale diritto d'accesso di cui al citato art. 43 non è esercitabile, dal momento che il commissario non ha alcuna dipendenza funzionale dai consigli dei comuni che costituiscono la Comunità.

Prefettura di Foggia
Ufficio Territoriale del Governo
Corso Garibaldi n. 56
71100 FOGGIA

OGGETTO: Rinnovo licenza porto di pistola per difesa personale.

Il Sig., tramite l'avv., ha chiesto al Comando Provinciale Carabinieri di Foggia di poter accedere, in vista della tutela giurisdizionale dei propri diritti, alla documentazione relativa al diniego opposto dal predetto Comando al rinnovo della Licenza annuale di porto di pistola di cui era titolare.

Il predetto Comando ha respinto l'istanza di accesso di che trattasi in quanto "gli atti originati da questo Comandosono sottratti all'accesso, ai sensi del decreto ministeriale del 27 febbraio 1998, n. 86, allegato 2, punto 7".

Secondo tale disposizione sono sottratti all'accesso "fino a quando continui a sussistere l'interesse alla sottrazione all'accesso per le situazioni inerenti l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero l'attività di prevenzione e repressione della criminalità, e comunque non oltre 50 anni" i seguenti documenti: "Relazione di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominati, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengano notizie relative a situazioni d'interesse per l'ordine e per la sicurezza pubblica e all'attività di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che, per disposizioni di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicità, o debbano essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità".

Dal tenore della soprariportata disposizione si può agevolmente arguire che la sottrazione all'accesso degli "atti o documenti inerenti adempimenti istruttori relativi a licenze" è giustificata dalla salvaguardia dell'ordine e la sicurezza pubblica ovvero dell'attività di prevenzione e repressione della criminalità. Presupposti che non ricorrono nella specie atteso che il diniego opposto dall'Amministrazione è giustificato dal fatto che "l'attività svolta dall'istante non può considerarsi a rischio e che non può ritenersi sufficientemente comprovato il bisogno del richiedente di andare armato".

Tale essendo la motivazione, il diniego dell'istanza di accesso risulta illegittima.

Città di Cesano Maderno
Piazza Arese, n 12
20031 CESANO MADERNO (MI)

OGGETTO: Regolamento comunale per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

In relazione a quanto dispone l'art. 11, comma 1, lett. a) del d.P.R. 12 aprile 2006, il Comune di Cesano Maderno ha rimesso copia del regolamento in oggetto per il parere di questa Commissione.

Il regolamento si compone di 36 articoli nei quali vengono disciplinati il diritto di accesso e le relative modalità secondo principi conformi alla legge generale 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e al d.P.R. 12 aprile 2006.

Se le specifiche disposizioni che costituiscono il corpo del regolamento non presentano alcun contrasto con le norme citate, identico giudizio non può essere dato in riferimento alla speciale disciplina del diritto di accesso previsto dal T.U.E.L. ed in particolare dall'art. 10, che non risulta richiamato nel testo del documento. Come è noto, il citato articolo riconosce al cittadino-residente una legittimazione all'accesso ai documenti formati o in possesso dell'Amministrazione comunale più ampia di quella prevista per i presentatori di domanda di accesso a documenti detenuti da Amministrazioni statali, non richiedendo la titolarità in capo all'istante di una posizione giuridica qualificata dalla presenza di un interesse diretto, concreto ed attuale (art. 22, comma 1, lett. b).

Risultano, conseguentemente, non conformi all'art. 10, T.U.E.L. - la cui operatività nei sensi ricordati è stata confermata da una giurisprudenza da tempo consolidata - ogni disposizione che condizioni l'accoglimento della domanda di accesso alla dimostrazione di un interesse qualificato del cittadino-richiedente. Vanno, pertanto, espunti dal regolamento le seguenti disposizioni:

- l'intero comma 3 dell'art. 1;
- il punto c) del comma 2 dell'art. 12 ed il punto e) del comma 6 dell'art. 13 che introducono a carico del richiedente l'onere di provare "l'interesse connesso all'oggetto della richiesta".

Infine, al comma 1 dell'art. 30, l'espressione ".....è esercitato da chiunque vi abbia un interesse personale e concreto....." potrebbe essere opportunamente sostituita dalla seguente: ".....è esercitato dal cittadino ai sensi dell'art. 10 dal consigliere comunale ai sensi dell'art. 43 del T.U.E.L.", e da tutti gli altri soggetti ai sensi della L. n. 241/90.

Si rimane in attesa dell'introduzione delle modifiche suggerite per esprimere il parere definitivo.

Ministero dell'Interno
Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione
civile e per le risorse strumentali e
finanziarie
Direzione centrale per le risorse umane
Ufficio IV – Affari del reclutamento e della
formazione
Piazza del Viminale, n. 1
00184 ROMA

OGGETTO: Richiesta di visione degli elaborati relativi alle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a 115 posti per l'accesso al profilo professionale di assistente amministrativo contabile del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno.

Il Ministero dell'Interno, dovendo valutare l'ammissibilità delle istanze pervenute da alcuni candidati non ammessi alla prova orale del concorso in oggetto, tendenti a prendere visione degli elaborati dei 221 partecipanti che invece hanno superato le prove scritte, chiede a questa Commissione il parere in ordine:

- all'ammissibilità delle richieste che sembrerebbero finalizzate ad un controllo generalizzato dell'operato della Commissione esaminatrice;
- alla necessità, qualora si ritenga che i 442 elaborati in argomento debbano essere esibiti, della previa comunicazione delle istanze ai candidati ammessi.

Ritiene questa Commissione che la richiesta di accesso tendente ad ottenere copia degli elaborati relativi ai concorrenti che hanno superato le prove scritte meriti di essere accolta.

Infatti, secondo giurisprudenza consolidata, il ricorrente che abbia partecipato ad una procedura concorsuale è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura e le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela di terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti i quali, pertanto, non assumono la veste di controinteressati.

Considerato il numero degli elaborati oggetto della richiesta di accesso (442), l'Amministrazione stabilirà le modalità di accesso agli stessi in maniera compatibile con l'ordinario assolvimento dei compiti amministrativi degli Uffici interessati.

Città di Rapallo
c.a. del Sig.
Piazza delle Nazioni, 4
16035 RAPALLO (GE)

OGGETTO: Parere della Commissione per l'accesso del 3 febbraio 2009, favorevole all'accesso al sistema contabile del Comune di Rapallo da parte di consigliere comunale tramite rilascio di relativa password.

Con il parere indicato in oggetto, questa Commissione, applicando giurisprudenza consolidata in tema di diritto di accesso dei Consiglieri comunali, riteneva che la richiesta del Consigliere comunale di ottenere la password di accesso al sistema informatico dell'Ente al fine di prendere visione, in particolare, del programma di contabilità, rientrasse fra le facoltà previste dall'art. 43 del T.U.E.L. e come il ricorso a supporti magnetici o l'accesso diretto al sistema informatico interno dell'Ente, ove operante, oltre ad essere consentito favorirebbe la tempestiva acquisizione delle informazioni richieste senza aggravare l'ordinaria attività amministrativa.

Forte del suddetto parere, il Sig.ha diffidato "L'Amministrazione di Rapallo e il dirigente servizi finanziari al rilascio immediato di apposita password di accesso al programma di contabilità dell'ente...."

Il Comune di Rapallo, con nota sottoscritta dal Sig. (presumibilmente Segretario Generale) e rivolta direttamente al Presidente di questa Commissione, si duole delle conclusioni favorevoli cui la stessa è pervenuta nel citato parere per i motivi che possono essere sinteticamente così riassunti:

1 - Nel merito, in quanto la Commissione non ha tenuto conto: a) della disposizione contenuta nell'art. 24, legge n. 241/90, come sostituito dall'art. 16 della legge n. 15/2005 secondo cui "non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni; b) di quella giurisprudenza secondo cui "la richiesta di accesso ai documenti della pubblica amministrazione, anche nel caso in cui essa sia stata avanzata da un consigliere comunale, deve essere determinata e non generica...".

2 - In punto di fatto, perché la Commissione non ha avuto conoscenza dell'esistenza di un regolamento (approvato con deliberazione n. 111 del 17 novembre 2008, quindi anteriormente alla richiesta di parere del Consigliere comunale) che ha specificatamente disciplinato il diritto di accesso dei Consiglieri comunali e alla luce del quale l'istanza in questione non avrebbe potuto essere accolta. Regolamento che questa Commissione sarebbe stata in grado di esaminare se solo fosse stato stabilito un contraddittorio con il Comune di Rapallo e al quale il Consigliere si è guardato bene di fare riferimento nella sua richiesta di parere.

La nota del Comune di Rapallo si chiude nei seguenti termini: "Si richiede pertanto alla S.V illustrissima di far sì che eventuali futuri interventi della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi possano avvenire con il coinvolgimento di questa Amministrazione, nell'osservanza degli immanenti principi procedurali di trasparenza e di garanzia del contraddittorio".

Considerata la specificità della richiesta del Comune di Rapallo, la stessa non può certo essere interpretata come istanza di riesame che, alla luce di un documento nuovo non preso in considerazione (quale appunto il regolamento interno disciplinante

il diritto di accesso dei consiglieri comunali), avrebbe avuto certamente ingresso in questa sede, ma come contestazione di un parere adottato in violazione del principio del contraddittorio in assenza del Comune interessato.

Premesso che questa Commissione ritiene, contrariamente a quanto affermato dal Comune di Rapallo, di aver dato soluzione al quesito sottoposto dal Sig, ricorrendo a giurisprudenza consolidata e pertinente al caso specifico e che il parere della Commissione per l'accesso non assume natura vincolante per l'Amministrazione interessata, sembra opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. c) della legge n. 241/90, i soggetti controinteressati ai quali applicare il principio del contraddittorio secondo le modalità previste dal d.P.R. 184/2006, sono "i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza". Fra di essi, pertanto, non è compresa la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso.

Difensore Civico Provinciale
di Novara
Piazza Matteotti, 1
28100 NOVARA

OGGETTO: Consultazione dei Registri di Stato Civile.

Il Difensore Civico della Provincia di Novara, premesso che l'art. 63 del d.lgs. n. 196 del 2003 consente di consultare gli atti dello Stato Civile conservati negli Archivi di Stato nel limite temporale previsto dall'art. 107 del d.lgs. n. 490 del 1999 (settanta anni), sottopone a questa Commissione i seguenti quesiti:

- se la consultazione di atti di data antecedente il limite di settanta anni sia possibile anche per i registri conservati presso il Comune;
- se con il termine *consultare* possa intendersi l'accesso diretto in visione da parte di persone, estranee all'Ufficio di Stato Civile, che ne abbiano interesse di ricerca storica.

Ritiene questa Commissione di poter dare risposta affermativa ad entrambi i quesiti.

L'applicazione del limite temporale previsto per l'accesso ai documenti dello Stato Civile conservati negli Archivi di Stato si applica, infatti, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del d.lgs. n. 490 del 1999 anche agli archivi storici degli enti pubblici, fra i quali devono farsi rientrare anche quelli degli enti territoriali. Il comma 2 dello stesso articolo, poi, dispone che "Salvo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, è disciplinata con regolamento la consultazione a scopi storici degli archivi correnti e di deposito delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici": ciò significa che l'autonomia regolamentare (ove esercitata dall'ente pubblico) si esplica solo in ordine alle modalità di consultazione ma non al limite temporale né al contenuto dell'accesso (presa visione e copia) che è invece regolato dalla legge.

Quanto a consentire l'accesso diretto ai documenti da parte di persone che abbiano un interesse di ricerca storica, si sottolinea che la dichiarata natura di tale interesse è assolutamente compatibile con la tutela della riservatezza (come sancito dal richiamato art. 108, comma 2, del d.lgs. n. 490 del 1999) e che, in quanto documento in possesso di Autorità comunale, trova applicazione, nei confronti del cittadino residente, l'art. 10 del T.U.E.L. che, ai fini della legittimazione del soggetto istante, non richiede una particolare qualificazione dell'interesse di cui il medesimo si dichiara portatore.

Al Consigliere Comunale

.....
Rione S. Croce n. 17
75019 TRICARICO (MT)

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso formulata dal consigliere comunale del Comune di Tricarico (MT).

Il consigliere comunale del Comune di Tricarico ha chiesto di conoscere se ha il diritto di accedere alla copia dei progetti relativi a due immobili privati. Ha esposto a questa Commissione, al fine di acquisirne il parere, che il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune non ha ritenuto di concedere l'accesso in quanto i progetti, non appartenenti all'Ente, sarebbero di proprietà privata e rientranti nella sfera del diritto d'autore, ai sensi dell'art. 2578 del Codice Civile. Pertanto, per il rilascio delle suddette copie è necessaria l'autorizzazione del proprietario del progetto.

Preliminarmente, la Commissione rileva che l'estensione del diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali è decisamente più ampia rispetto a quella propria del *quisque de populo*. Essa, infatti, a norma dell'articolo 43 del d.lgs. n. 267/2000, comprende tutte le informazioni utili allo svolgimento del mandato, senza necessità di indicare una specifica motivazione. Le uniche limitazioni all'esercizio di tale situazione giuridica soggettiva attengono al soddisfacimento di esigenze di natura privata, al perseguimento di finalità emulative o che comunque possano condurre alla paralisi dell'attività amministrativa.

Si rappresenta, infatti, che il Consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe paradossalmente ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi (Consiglio di Stato Sez. V 2/9/2005 n. 4471; T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, 1 luglio 2003, n. 827).

E' importante sottolineare l'orientamento del Consiglio di Stato, Sezione IV, che con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha rilevato che "tra l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 eseguenti della legge n. 241 del 1990 e l'accesso del Consigliere comunale di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione".

Il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del mandato istituzionale. Così si è espresso il Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza 22 febbraio 2007, n. 929.

L'ampiezza del diritto di accesso dei consiglieri comunali è stata di recente ribadita dal Consiglio di Stato con le sentenze n. 5148, del 21 ottobre 2008, Sez. IV e n. 166, del 23 gennaio 2008, Sez. V.

Per le ragioni esposte in precedenza, la Commissione ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale sia da accogliere.

Comune di San Donato di Ninea
c.a. del Segretario Comunale
Dott.
Via XXIV Maggio, 1
87010 SAN DONATO DI NINEA (CS)

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso di un consigliere comunale.

Con e-mail del 17 settembre 2008, il Dott. – Segretario Comunale del Comune di San Donato di Ninea - ha chiesto il parere di questa Commissione in merito al diritto di accesso di un consigliere comunale di Santa Caterina Albanese ad ottenere varie copie di delibere e di determinazioni. Al riguardo specifica che la richiesta del consigliere comunale è datata 27 giugno 2008 e che il Prefetto, con decreto del 28 giugno 2008, notificato ai consiglieri il successivo 2 luglio, ha sciolto il Consiglio Comunale. Pertanto, chiede di sapere se al suddetto consigliere deve essere ancora consentito il diritto di accesso ai documenti richiesti, in considerazione del fatto che lo stesso non riveste più tale carica in quanto, come detto, il Consiglio Comunale è stato sciolto.

La Commissione ritiene, per prima cosa, di ricordare che il "diritto di accesso" dei Consiglieri Comunali trova la sua disciplina essenziale nell'art. 43, II comma, del d.lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti Locali), che riconosce ai "consiglieri comunali e provinciali" il "diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato".

Dal contesto legislativo richiamato si evince il riconoscimento in capo al Consigliere Comunale di un diritto dal contenuto più ampio rispetto al "diritto di accesso" ai documenti amministrativi attribuito al cittadino; la giurisprudenza e la dottrina fondano tale maggior ampiezza in ragione del particolare *munus* espletato dal Consigliere Comunale, attribuitogli affinché questi possa poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., considerato il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata.

L'ampiezza del diritto di accesso dei consiglieri comunali è stata di recente ribadita dal Consiglio di Stato con le sentenze n. 5148, del 21 ottobre 2008, Sez. IV e n. 166, del 23 gennaio 2008, Sez. V.

Nel caso di specie, però, il Consiglio Comunale è stato sciolto in data 28 giugno 2008 con decreto prefettizio notificato ai consiglieri comunali il 2 luglio 2008, quindi il consigliere comunale richiedente non ricopre più tale carica e, pertanto, sono venuti meno i presupposti relativi all'espletamento del suo mandato. Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale di Santa Caterina Albanese non rientri nell'esercizio del suo *munus*, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

Pertanto, deve ritenersi non fondata la richiesta del consigliere comunale in argomento di avere copia delle delibere e delle determinazioni comunali.

Diversamente, il richiedente, se cittadino residente nel Comune, potrà produrre una richiesta di accesso ai sensi dell'art. 10, d.lgs. n. 267/2000 o, in caso contrario, una istanza di accesso che andrà valutata alla luce della generale normativa prevista della

legge n. 241/90. Pertanto, l'accesso potrà essere consentito qualora sussisteranno i requisiti di “.....un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”, previsti dall'art. 22 della richiamata legge n. 241/90.

Al Difensore civico della
Provincia di Novara
Piazza Matteotti, 1
28100 NOVARA

OGGETTO: Diritto di accesso ad un esposto.

Con nota del 17 novembre 2008 codesto Difensore civico della Provincia di Novara ha chiesto di conoscere il parere di questa Commissione in ordine alla legittimità della condotta di un organo comunale che, nel concedere l'accesso richiesto dagli interessati ad un esposto con il quale un cittadino segnalava talune irregolarità, ha cancellato i dati relativi a quest'ultimo.

Al riguardo deve rilevarsi che dalla citata nota non emerge il tipo di interesse che sorregge la richiesta di accesso con la conseguenza che non può darsi parere in ordine alla legittimità della modalità adottata dall'Amministrazione per tutelare la riservatezza dell'autore dell'esposto in questione.

Le modalità di ostensione dei documenti amministrativi sono infatti strettamente dipendenti dal tipo di interesse fatto valere e così, mentre la cancellazione del nome dell'esponente può costituire modalità non soddisfattiva nei confronti dei soggetti accusati nell'esposto che intendano tutelare la propria posizione in sede giudiziaria, essa risulta addirittura doverosa se adottata in sede di accesso concesso a soggetti che vantino interessi legittimanti di diversa natura.

Al Segretario comunale del
Comune di Garaguso
Dott.ssa
Via VI Novembre
75010 GARAGUSO (MT)

OGGETTO: Diritto di accesso ad una lettera protocollata inviata in via riservata da una dipendente e contenente doglianze circa l'operato di altro dipendente.

Con nota del 25 marzo 2009 la S.V. ha chiesto di conoscere il parere di questa Commissione in ordine alla possibilità di concedere all'interessato l'accesso ad una lettera "protocollata inviata in via riservata da una dipendente comunale indirizzata al nucleo di valutazione" e contenente doglianze circa l'operato di altro dipendente.

Precisa la S.V. che l'accesso è stato richiesto dalla dipendente interessata "perché intende agire giudizialmente" contro l'estensore della lettera *de qua*. Soggiunge, infine la S.V., che la natura riservata della lettera non la renderebbe qualificabile come documento amministrativo.

Chiede infine la S.V. se l'eventuale rilascio della copia dovrà essere effettuata da sé medesima, in qualità di presidente del Nucleo di Valutazione, o da quest'ultimo nella sua collegialità

Ritiene la Commissione che, in linea con la consolidata giurisprudenza amministrativa e con l'espresso dato normativo, l'accesso richiesto per motivi di giustizia non può essere negato, nei limiti di quanto necessario per la tutela delle proprie ragioni, facendo riferimento alla riservatezza dei dati contenuti nei documenti *de quibus*.

Nel caso in questione pertanto, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge, non può essere negato l'accesso all'esposto che conterrebbe espressioni che la parte richiedente l'accesso ritiene lesive delle proprie posizioni giuridiche.

Né d'altra parte può essere negata, facendo leva sulla natura "riservata" dell'atto in questione la riconducibilità del medesimo alla categoria dei documenti amministrativi stante l'ampia definizione normativa che fa rientrare in tale nozione ogni atto comunque assunto al procedimento amministrativo.

Il soggetto competente al rilascio della copia è quello che materialmente detiene l'atto.

Al Segretario comunale
del Comune di Lentini
dott.ssa
Piazza Umberto I, 1
9016 LENTINI (SR)

OGGETTO: Richiesta di parere in ordine all'accesso ai documenti amministrativi da parte di un deputato nazionale.

Con e-mail del 12 febbraio 2008 la S.V. ha chiesto parere in ordine alla possibilità di rilasciare di copie di atti di un Comune ad un deputato nazionale che adduca come motivazione esclusivamente "l'esercizio delle funzioni inerenti il sindacato ispettivo di pertinenza parlamentare".

Al riguardo, la Commissione, in linea con la posizione espressa dalla giurisprudenza (cfr. sul punto T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 9 novembre 1998, n. 3143) esprime il parere che la qualità di deputato nazionale e l'esercizio da parte di quest'ultimo di attività inerenti l'espletamento del proprio mandato in sé non esprimano una posizione legittimante all'accesso ai documenti amministrativi.

Depone in tal senso non solo l'assenza di espressa previsione normativa che invece è possibile riscontrare per altri tipi di incarichi politici quali i consiglieri comunali (artt. 10 e 43 del d.lgs. 267/2000) ma anche l'esistenza di poteri speciali di acquisizione di documenti e di assunzione di dichiarazioni previste per speciali organi parlamentari quali le commissioni d'inchiesta.

In assenza di disposizione derogatoria, deve pertanto ritenersi che l'accesso ai documenti amministrativi da parte di un deputato nazionale sia sottoposto agli ordinari criteri di legittimazione elaborati dalla prassi e dalla giurisprudenza sulla base della normativa prevista dalla legge n. 241 del 1990 e ss.mm.

Patronato INCA CGIL
Reggio Emilia
Via Roma, 53
42100 REGGIO EMILIA

Patronato INAS CISL
Via Turri, 71
42100 REGGIO EMILIA

OGGETTO: Richiesta di parere avanzata dal patronato INCA e dal Patronato INAS di Reggio Emilia.

I patronati INCA e INAS di Reggio Emilia chiedono parere in ordine alla prassi adottata dall'Inail di concedere l'accesso ai documenti utilizzati in sede di valutazione del riconoscimento della "malattia professionale" mediante presa visione e non anche mediante rilascio di copie.

Al riguardo, si rappresenta che secondo la giurisprudenza consolidata l'art. 25 comma 1, legge 7 agosto 1990 n. 241, prevede l'esame e l'estrazione di copia come modalità congiunte ed ordinarie dell'esercizio del diritto, senza richiamare deroghe o eccezioni di sorta, (cfr. sul punto T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 30 marzo 2006 , n. 2212).

Il diritto di accesso, pertanto, non può essere limitato alla sola visione dei documenti, ma si estende necessariamente all'estrazione di copia: visione ed estrazione di copia, come segnalato nel testo della legge dall'utilizzazione della congiuntiva "e" anziché della disgiuntiva "o" sono previste come modalità non alternative dell'esercizio del diritto, senza deroghe o eccezioni di sorta, i casi di impedimento al diritto di accesso essendo, invece, ricondotti solo all'esclusione o al differimento. Del resto, il preteso scorporo della facoltà di esame del documento da quella di estrazione di copia non sarebbe idoneo a tutelare nessuno dei confliggenti interessi in gioco: non quello alla riservatezza dei terzi, giacché il richiedente avrebbe, comunque, conoscenza del documento; non quello alla difesa del richiedente che, in mancanza della copia del documento, non potrebbe finalizzarne l'accesso ad un uso giuridico (T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, 27 luglio 2007 , n. 301; T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, 18 maggio 2007, n. 767)

Deve pertanto ritenersi che la limitazione alla sola visione dei documenti non costituisca modalità soddisfattiva dell'esercizio del diritto di accesso.

Comune di Caorle
Via del Passarin, 15
30021 CAORLE (VE)

OGGETTO: Sito internet “.....”

Il Comune di Caorle, venuto a conoscenza del fatto che sul sito internet di un gruppo consiliare di minoranza erano stati pubblicati documenti di vario tipo (deliberazioni di Giunta comunale, progetti, relazioni, pareri di organismi tecnici ecc.), di cui i consiglieri comunali appartenenti al gruppo stesso erano venuti in possesso in ragione della carica rivestita, diffidava i consiglieri appartenenti a tale gruppo ad omettere la pubblicazione sul loro sito di atti detenuti per l'espletamento del proprio mandato.

Avendo tale gruppo consiliare continuato a pubblicare sul sito in questione documenti di varia natura, il Comune, con nota del 3 settembre 2008, chiedeva di conoscere il parere della Commissione in ordine alla conformità alla normativa vigente in materia di accesso ai documenti amministrativi e di uso delle tecnologie informatiche del comportamento tenuto dai responsabili del sito.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 25.11.2008, esprimeva la propria incompetenza a rendere il parere richiesto dal Comune di Caorle, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a) del d.P.R. n. 184/2006, che attribuisce alla Commissione il potere di esprimere pareri per finalità di coordinamento dell'attività organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso e per garantire l'uniforme applicazione dei principi, sugli atti che le singole amministrazioni adottano ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge, nonché, ove ne sia richiesta, su quelli attinenti all'esercizio e all'organizzazione del diritto di accesso.

Ad avviso della Commissione il quesito sottoposto dal Comune di Caorle non concerneva l'esercizio del diritto di accesso, disciplinato dalla legge n. 241/90 e dal d.P.R. n. 184/2006, ma la liceità della pubblicazione su internet da parte di soggetti appartenenti alla minoranza consiliare di atti e di documenti legittimamente acquisiti in ragione della carica da essi rivestita.

Con nota del 1.4.2009, il Comune di Caorle, richiamato un parere della Commissione reso in data 17 settembre 2007, in materia di pubblicazione su internet di documenti acquisiti nell'esercizio del *munus* di consigliere comunale, rinnovava l'invito alla Commissione ad adottare i provvedimenti idonei per la cessazione dell'uso illegittimo da parte dei responsabili del sito internet www.....it, gestito da consiglieri comunali di minoranza, degli atti di cui gli stessi possono disporre in virtù del loro *munus* ovvero ad indicare al predetto Comune le azioni attivabili.

La Commissione non può che ribadire la propria incompetenza a rendere il parere richiesto.

L'affermazione che la pubblicazione su internet di documenti acquisiti da consiglieri comunali nell'espletamento del loro mandato sarebbe inutile ai fini del corretto svolgimento di tale funzione e permetterebbe a qualsivoglia cittadino di accedere a tutte le informazioni contenute nel sito anche senza averne il diritto costituisce, nell'economia del parere del 17 settembre 2007, un mero *obiter dictum*.

Ma anche a voler prescindere da tale considerazione, non è chi non veda l'estraneità alla materia dell'esercizio e dell'organizzazione del diritto di accesso - nella quale la Commissione è abilitata a rendere pareri a tutte le amministrazioni pubbliche -

del quesito relativo ai provvedimenti adottabili per far cessare l'uso illegittimo da parte dei responsabili del sito internet [www.....it](#), gestito da consiglieri comunali di minoranza, degli atti di cui gli stessi possono disporre in virtù del loro *munus*, ovvero ai rimedi esperibili allo stesso fine.

La commissione dichiara la propria incompetenza a rendere il parere richiesto, ex art. 11 del d.P.R. n. 184/2006.

Garante per la
Protezione dei dati personali
Piazza di Monte Citorio,121
00186 ROMA

OGGETTO: Richiesta di parere da parte del Garante per la protezione dei dati personali.

Codesto Garante con la richiesta di parere in oggetto ha posto la questione dei rapporti tra l'art. 1, comma 1 del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dall'art. 4, comma 9 della legge n. 15/2009, che esclude espressamente dall'oggetto di protezione della riservatezza personale le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione, e la disciplina dettata dal regolamento n. 1/2006 del Garante, in materia di accesso agli atti dell'autorità.

L'art. 15, comma 2, lettera d) del predetto regolamento sottrae all'accesso i rapporti informativi o valutativi del personale, sia pure nelle parti inerenti alla vita privata o alla riservatezza.

Preliminarmente la Commissione non ritiene che l'uso del termine "notizie", in luogo di quello più preciso di "dati" ponga soverchi problemi di identificazione dell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 196/2003. Giova rammentare che, a norma dell'art. 4 del d.lgs. n. 196/2003 per "dato personale"- che costituisce oggetto della tutela della riservatezza- si deve intendere qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione identificati o identificabili anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione.

Sembra agevole rilevare, pertanto, che il riferimento alle notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione contenuto nell'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 196/2003 equivale ad escludere dal novero dei dati che costituiscono l'oggetto della protezione della riservatezza assicurata dall'ordinamento giuridico i dati personali contemplati da tale disposizione.

Ciò premesso risulta palese l'incompatibilità dell'art. 15, comma 2 lettera d) del Regolamento del Garante n. 1/2006, che sottrae all'accesso i rapporti informativi o valutativi del personale, sia pure nelle parti inerenti alla vita privata o riservatezza con la norma di cui all'art. 1, comma 1 del d.lgs. n. 196/2003.

Si tratta di un'antinomia tra puntuali disposizioni normative che può esser risolta, in applicazione del criterio secondo il quale *lex superior derogat priori*, ritenendo che la norma regolamentare in questione sia stata tacitamente abrogata, ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 196/2003 come modificato dall'art. 4 comma 9, della legge n. 15/2009.

L'intervenuta abrogazione dell'art. 15 comma 2 lettera d) del Regolamento del Garante n. 1/2006 ha eliminato anche un'ulteriore disarmonia all'interno dell'ordinamento giuridico, sia pur con riferimento a fattispecie diverse da quella in esame. Infatti la sottrazione incondizionata di tutti i rapporti informativi o valutativi del personale all'accesso era incompatibile anche con il disposto dell'art. 24, comma 7 della legge n. 241/90, a norma del quale, salve le particolari cautele previste per i documenti contenenti dati sensibili e giudiziari e per quelli contenenti dati idonei a rivelare lo stato

di salute e la vita sessuale, deve comunque esser garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria a curare o a difendere i propri interessi giuridici.

Si esprime pertanto parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di accesso proposta dall'organizzazione sindacale menzionata nella nota in riferimento che appare fondata alla luce dell'art. 1, comma 1 del d.lgs. n. 196/2003.

Prof.
Via
00163 ROMA

Conservatorio di Roma "S. Cecilia"
Via dei Greci, 18
00187 ROMA

OGGETTO: Richiesta di accesso del Prof. alla graduatoria nazionale relativa al trasferimento di personale docente per l'insegnamento F310 – pianoforte.

Il signor aveva partecipato nell'anno accademico 2008/2009 alla graduatoria nazionale relativa al trasferimento del personale docente per l'insegnamento F310 - Pianoforte, nella quale si era collocato al primo posto, senza però ottenere il trasferimento, al quale aspirava, presso il Conservatorio di musica di S. Cecilia, per effetto del diritto di precedenza esercitato dal signor ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. In data 6.2.2009 il signor presentava al Conservatorio di musica di S. Cecilia in Roma istanza di accesso agli atti, al fine di verificare la documentazione che il signor - che aveva prestato servizio presso lo stesso Conservatorio di musica negli anni accademici 2006/2007 e 2007/2008 - avrebbe dovuto produrre di nuovo per comprovare la sussistenza del proprio handicap grave, per poter mantenere il proprio diritto di permanenza per la cattedra di insegnamento F310-Pianoforte per l'anno accademico 2008/2009.

L'istanza di accesso veniva rigettata dall'Amministrazione in data 3.3.2009 sul rilievo della carenza dell'attualità dell'interesse all'accesso, non essendo ancora iniziata la procedura di trasferimento per l'anno accademico 2009/2010..

In data 2.4.2009 il signor ricorreva dinanzi al difensore civico del Lazio per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

In data 9.4.2009 il difensore civico della Regione Lazio trasmetteva il ricorso per competenza alla Commissione per l'accesso, avendo ad oggetto atti adottati da un'amministrazione statale.

Con memoria inviata in data 9.5.2009 l'Amministrazione ribadiva la legittimità del diniego di accesso agli atti del Prof.

La Commissione ritiene preliminarmente di non poter decidere sul ricorso proposto dal signor, non essendone stata ritualmente investita, dal momento che il ricorrente aveva adito il difensore civico della Regione Lazio.

Tuttavia la questione sollevata con il ricorso irritualmente proposto può esser esaminata sotto forma di richiesta di parere.

Il diniego di accesso di cui si duole il ricorrente è illegittimo.

Il rilievo dell'Amministrazione che la procedura di trasferimento per l'anno accademico 2009/2010 non è ancora iniziata non giustifica l'esclusione dell'accesso alla documentazione richiesta dal signor, posto che, come correttamente osservato dallo stesso, essa si riferisce alla procedura di trasferimento per l'anno accademico 2008/2009, e l'interesse che sta alla base dell'istanza di accesso attiene alla verifica della sussistenza dei presupposti della permanenza presso il Conservatorio S. Cecilia del signor, per la cattedra di insegnamento F310-Pianoforte, nello stesso anno accademico.

Si deve concludere, pertanto, nel senso che il signor ha un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere alla documentazione in questione.

L'esclusione del diritto di accesso nel caso di specie non può esser giustificata nemmeno in considerazione del fatto che i documenti richiesti, attenendo allo stato di salute di un altro soggetto incluso nella graduatoria in questione. Costituisce ormai *ius receptum* il principio che la partecipazione ad una procedura concorsuale implica la rinuncia ad avvalersi della tutela della riservatezza dei dati sensibili contenuti nei documenti prodotti da parte dei concorrenti.

Per questi motivi si esprime parere favorevole all'ostensione dei documenti richiesti dal signor

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:, via Roma
contro
Amministrazione resistente: S.I.S.A.L. S.p.A.

Fatto

....., titolare di una rivendita edicola, presentava domanda per divenire ricevitore Sisal Superenalotto, originariamente rigettata il 30.12.2008; successivamente, in data 7.1.2009, con raccomandata a.r. spedita il giorno successivo, il ricorrente chiedeva alla Sisal di potere accedere alla scheda di sopralluogo redatta dal funzionario Sisal ed al regolamento generale per l'autorizzazione di ricevitoria Superenalotto.

Avverso il silenzio-rigetto dell'amministrazione presentava ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla Commissione di ordinare alla SISAL S.p.A., l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Con decisione del 24.3.2009 la Commissione accoglieva il ricorso.

Successivamente, in data 17.02.2009, il signor chiedeva di esaminare e di ottenere copia del decreto del Ministero delle Finanze 22 gennaio 1996-n. III/7/109/96 (recante la concessione alla SISAL relativa al Superenalotto), della convenzione sottoscritta in data 18 gennaio 1996 tra il Ministero delle Finanze e la Sisal sport S.p.A. e delle sue eventuali modificazioni, il regolamento generale per l'autorizzazione di ricevitoria SISAL, e di tutti i dati geografici, demografici, di propensione al gioco e di distribuzione delle ricevitorie nell'area specificata acquisiti e richiamati nel provvedimento emesso il 16-20 dicembre 2008 dal responsabile vendite in relazione all'istanza del ricorrente.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza, in data 17.4.2009 il signor adiva la Commissione per ottenere l'accesso ai documenti in questione.

In data 11.5.2009 la SISAL S.p.A. comunicava alla Commissione l'avvenuto accoglimento della domanda di autorizzazione di ricevitoria SISAL avanzata dal ricorrente, chiedendo che venisse dichiarata l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno il presupposto legittimante la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, costituito dal precedente rigetto della domanda di autorizzazione di ricevitoria SISAL.

Diritto

Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

L'interesse ad accedere ai documenti richiesti dal ricorrente nasceva, evidentemente, dall'esigenza di tutelare la sua aspettativa ad ottenere il rilascio di autorizzazione di ricevitoria SISAL, aspettativa poi soddisfatta dalla SISAL in data 8.4.2009, a seguito del sopralluogo effettuato presso il punto vendita.

A seguito della conclusione favorevole del procedimento amministrativo in questione è venuto meno l'interesse del ricorrente ad accedere ai documenti richiesti.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno- Dipartimento di pubblica sicurezza.

Fatto

Il signor, vice questore aggiunto della polizia di Stato, in data 3.2.2009, presentava istanza di accesso ai provvedimenti di trasferimento, aggregazione e/o assegnazione temporanea di funzionari appartenenti al ruolo Commissari della Polizia di Stato, presso le strutture del Dipartimento della pubblica sicurezza ove si esercitano attività di informazione e/o comunicazione istituzionale, con particolare riferimento all'Ufficio relazioni estere e cerimoniale ed alla Scuola superiore di polizia, a partire dal 3 maggio 2006 (data dell'istanza di trasferimento presentata dall'odierno ricorrente) fino al 3 marzo 2008 (data in cui lo stesso ricorrente è stato posto in aspettativa retribuita per dottorato di ricerca) nonché alla documentazione relativa ai titoli posseduti dai funzionari destinatari dei provvedimenti suindicati.

In data 23.2.2009 l'Amministrazione rigettava l'istanza di accesso sul rilievo dell'insussistenza di un interesse personale, attuale e concreto dell'istante ad accedere ai documenti richiesti, in considerazione del fatto che il procedimento di trasferimento attivato dall'odierno ricorrente era stato sospeso e che l'assegnazione di altri funzionari ad uffici del Dipartimento di pubblica sicurezza ed alla Scuola superiore di polizia, trattandosi di procedure non a carattere concorsuale, non avrebbe comunque in alcun modo potuto impedire al signor di ottenere il trasferimento al quale aspirava.

Il signor, in data 25 febbraio 2009, comunicava all'Amministrazione che l'interesse sotteso alla sua istanza di accesso non era collegato all'esigenza di una conclusione della procedura di trasferimento in questione, ma alla necessità di acquisire ogni elemento atto a documentare le disparità di trattamento ed i comportamenti discriminatori di cui sarebbe stato vittima il ricorrente, in vista dell'esercizio da parte sua di azioni di tutela nei confronti dell'Amministrazione.

In data 27.2.2009 l'Amministrazione ribadiva il diniego dell'accesso chiesto dal signor A seguito della reiterazione dell'istanza di accesso ai documenti in questione l'Amministrazione, con nota del 23.3.2009, confermava il rigetto dell'istanza di accesso in questione, osservando, inoltre, che la richiesta di accesso, nei termini in cui era stata concretamente formulata, appariva inammissibilmente preordinata ad un controllo generalizzato dell'azione amministrativa

In data 20.4.2009, il signore adiva la Commissione per ottenere l'accesso ai documenti in questione.

Successivamente l'Amministrazione inviava una memoria nella quale ribadiva le ragioni del rigetto dell'istanza di accesso.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, per tardività, ex art. 12, comma 7, lettera a) del d.P.R. n. 184/2006.

La Commissione ritiene di poter condividere l'insegnamento giurisprudenziale secondo il quale, stante la natura decadenziale del termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di diniego, ovvero avverso il silenzio-rigetto, dell'istanza di accesso ai documenti, la mancata impugnazione del diniego entro il predetto termine non consente né la reiterabilità dell'istanza, né l'impugnazione del successivo diniego, laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo (Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 20.4.2006 n. 7). L'ammissibilità della reiterazione dell'istanza di accesso deve essere riconosciuta solo in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell'originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante atto a legittimare l'istanza di accesso.

Nel caso di specie l'originaria istanza di accesso è stata reiterata ben due volte senza che venissero rappresentati fatti nuovi o venisse prospettata diversamente la posizione legittimamente all'accesso.

Ne consegue l'irricevibilità, per tardività, del ricorso

PQM

La Commissione dichiara l'irricevibilità del ricorso per tardività.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Scientifico e Classico di

.....

Fatto

Il signor, con nota del 21.4.2009, chiedeva l'intervento della Commissione per l'accesso nei confronti del Dirigente scolastico del Liceo Scientifico Statale "....." di, cui il ricorrente in data 8.5.2008, aveva presentato una richiesta di chiarimenti rimasta inevasa, nonostante la sollecitazione a rispondere al ricorrente da parte dell'Ufficio scolastico provinciale.

In data 6.5.2009 il Dirigente scolastico del Liceo Scientifico Statale "....." di inviava una memoria nella quale faceva presente di aver risposto al ricorrente tramite la nota inviata all'Ufficio scolastico provinciale di Milano in data 15/1/2009 e trasmessa per conoscenza al signor

Diritto

Il ricorso è palesemente irricevibile per tardività.

A parte qualsiasi considerazione relativa all'assoluta genericità del ricorso, anche a voler far riferimento alla nota del 10.7.2008, in data 21.4.2009 risultava comunque ampiamente decorso il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio-rigetto (perfezionatosi in data 9.8.2008) entro il quale il ricorrente avrebbe dovuto adire la Commissione, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso per tardività.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando di polizia municipale di Monza

Fatto

Il signor, essendo stato coinvolto in un incidente automobilistico avvenuto in Monza il giorno 17.3.2008, in data 17.3.2009 inoltrava al Comando di Polizia Municipale di Monza la richiesta di acquisizione dei verbali attestanti sanzioni amministrative irrogate nella mattina del 17.3.2008 a veicoli lasciati in zone sottoposte a divieti di sosta sull'arteria stradale viale Libertà in Monza, chiedendo altresì l'indicazione numerica di incidenti automobilistici avvenuti nel periodo 2005-2009 sul crocevia Bixio- viale Libertà.

Tale istanza veniva esaudita solo parzialmente dall'amministrazione che, con la nota del 30.3.2009, negava espressamente l'accesso ai dati numerici richiesti dall'odierno ricorrente.

Con ricorso del 20/4/2009 il signor adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per sentir ordinare l'esibizione dei verbali redatti dagli Agenti del Comando di polizia municipale di Monza in data 17.3.2008, in Monza viale Libertà e per conoscere il numero degli incidenti automobilistici avvenuti nel periodo e nella zona specificati nell'istanza di accesso.

Con memoria inviata in data 6.5.2009 l'Amministrazione ribadiva le ragioni poste a fondamento del parziale rigetto dell'istanza di accesso.

Diritto

Il ricorso deve esser dichiarato inammissibile per l'incompetenza della Commissione a pronunciarsi su di esso.

Si tratta di un ricorso avverso il diniego di accesso opposto da un amministrazione comunale che si sarebbe dovuto proporre, non già dinanzi alla Commissione, ma dinanzi al difensore civico competente, essendo la Commissione competente esclusivamente nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione, vista la sua incompetenza a pronunciarsi sul ricorso, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando di polizia locale del Comune di Nettuno.

Fatto

La signora, in data 12.3.2009, chiedeva al Comando di Polizia locale del Comune di Nettuno di accedere al rapporto di servizio, datato 1.2.2009, redatto dagli Agenti di Polizia Locale entrati all'interno della sua abitazione privata per contestarle la realizzazione di un abuso edilizio, nonché di conoscere le generalità della persona che aveva inoltrato la richiesta di intervento del giorno 2.1.2009 e la motivazione dettagliata di tale richiesta, e le generalità dell'agente che sarebbe entrato, senza alcun mandato all'interno della sua abitazione, assumendo l'iniziativa della contestazione degli addebiti in assenza di esplicita richiesta da parte di terzi.

In data 14.4.2009 l'odierna ricorrente riceveva una nota con cui il Comandante della Polizia locale di Nettuno comunicava di non poter soddisfare l'istanza di accesso, avendo già inviato l'informativa di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri.

Con ricorso del 25.4.2009 la signora adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere l'accesso negatogli dall'Amministrazione.

Diritto

Il ricorso è infondato.

Quanto alle informazioni relative alla persona che ha inoltrato la richiesta di intervento del giorno 2.1.2009 ed all'agente che è entrato nel domicilio della ricorrente in pari data si tratta di informazioni non accessibili in quanto prive della forma di documento amministrativo, ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge n. 241/90.

Quanto al rapporto di servizio, si tratta di un atto di polizia giudiziaria.

Esso, infatti, consacra le risultanze di accertamenti effettuati dalla polizia urbana in materia di reati edilizi in vista dell'eventuale esercizio dell'azione penale nei confronti della ricorrente.

In quanto atto di polizia giudiziaria, il rapporto di servizio in questione è sottratto al diritto di accesso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, comma 1, lettera a) della legge n. 241/90- che contempla l'esclusione del diritto di accesso nei casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dalla legge- e dell'art. 329 c.p.p., che disciplina il segreto delle indagini preliminari (C.d.S., VI Sez., sent. n. 7391/2006; C.d.S., IV Sez., sent. n. 6187/2006).

Il diritto di accesso a tale atto, pur potendo essere esercitato, se del caso, ai sensi dell'art. 116 c.p.p., non può essere invocato alla stregua della legge n. 241/90

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando provinciale dei Carabinieri di Napoli.

Fatto

Il signor, in data 6.1.2009, rivolgeva al Comando provinciale dei Carabinieri - Reparto Operativo - Nucleo Informativo di Napoli istanza di accesso al foglio n. 274/13-13/1998 prot. (*rectius*: 1994) datato 28.1.1999 del Comando Compagnia Carabinieri di Treviso per dimostrare al Consiglio di Stato (*sic!*) che tale documento non classificato ed individuato come carteggio ordinario, presente agli atti della pratica permanente nr. 0355264 impiantata presso il predetto Comando, non riporta la stampigliatura "RISERVATO".

In data 8.1.2009, il Comando provinciale dei Carabinieri - Reparto Operativo - Nucleo informativo di Napoli comunicava all'odierno ricorrente che la sua istanza era stata inoltrata, per competenza, al Comando Compagnia Carabinieri di Treviso, che aveva formato i documenti richiesti.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza il signor, in data 26.2.2009, adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere l'accesso al documento richiesto, contestando la sentenza n. 6187/2008 del Consiglio di Stato che, in riforma della sentenza n. 2004/2007 del T.A.R. Veneto, aveva escluso l'ostensibilità del documento in questione, sul rilievo che si trattava di nota redatta nell'ambito di attività informativa attinente all'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, riportante, nell'intestazione e a piè di pagina la dicitura "riservato".

Il Comando provinciale dei Carabinieri di Napoli, in data 14.3.2009, inviava una memoria alla Commissione nella quale faceva rilevare l'inammissibilità del ricorso, per esser diretto a mettere in discussione una decisione del Consiglio di Stato che aveva escluso la sussistenza del diritto di accesso del ricorrente al documento in questione.

La commissione, con decisione del 24.3.2009, dichiarava l'inammissibilità del ricorso, per esser preordinata a contestare un giudicato del Consiglio di Stato.

Con ulteriore ricorso del 23.4.2009, il signor invitava la Commissione a riesaminare tale decisione invitando il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ad accogliere la sua istanza di accesso.

Diritto

Il ricorrente si è doluto di una determinazione della Commissione in materia di accesso che, ai sensi dell'art. 26, comma 5 della legge n. 241/90, è suscettibile di esser impugnata entro trenta giorni, dinanzi al tribunale amministrativo regionale.

La richiesta di riesame della precedente decisione della Commissione sollecitata dal ricorrente non può esser presa in considerazione assimilando il ricorso in questione ad un rimedio revocatorio modellato secondo lo schema dell'art. 395, n. 4 c.p.c., non avendo il ricorrente dedotto che la decisione impugnata è il frutto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti prodotti dal ricorrente.

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Stato Maggiore dell'Esercito – Dipartimento
impiego del personale

Fatto

Il sig., ufficiale dell'esercito in servizio permanente presso la caserma "Ugo Mara" di Solbiate Olona (VA), riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente, per il tramite del comando di appartenenza, tre distinte istanze di accesso ai documenti amministrativi. In particolare, con due richieste del 25 novembre 2008, il richiedente ha domandato l'accesso agli atti dei trasferimenti disposti d'autorità nell'anno 2002-2003 (a), nonché gli atti relativi al suo trasferimento alla sede di Solbiate Olona (b). Con una terza istanza del 4 dicembre 2008 il ha chiesto l'accesso agli atti relativi all'iter selettivo per la individuazione degli ufficiali da ammettere alla frequenza del 10° corso ISSMI (c).

L'amministrazione non ha fornito risposta alle istanze nei trenta giorni successivi e, pertanto, sul silenzio rigetto così formato, il sig. in data 23 gennaio 2009 ha presentato ricorso (pervenuto il successivo 29 gennaio) alla scrivente Commissione. In data 12 febbraio l'amministrazione ha inviato una propria nota difensiva contenente una diversa prospettazione dei fatti oggetto del presente gravame. In particolare l'amministrazione rileva la mancata formazione del silenzio, avendo dato riscontro alle istanze di accesso con tre note del 22 gennaio u.s. Nel merito l'amministrazione rileva quanto segue: in ordine ai documenti di cui alla lettera a) si eccepisce la mancanza d'attualità di interesse del richiedente; in merito ai documenti sub lettera b) si fa presente che l'accesso è stato differito di un anno conformemente al disposto di cui all'allegato 1, punto 8, D.M. 14.06.1995, n. 519; quanto ai documenti di cui alla lettera c) l'amministrazione conferma senza ponderare nuovamente gli interessi in gioco, il proprio precedente diniego espresso in data 9 dicembre 2002.

Con decisione del 24 febbraio 2009 la Commissione ha sospeso il proprio giudizio con riferimento ai documenti di cui alla lettera a), disponendone la notifica ai controinteressati, ed ha respinto il ricorso relativamente ai documenti di cui alle lettere b) e c).

Con nota del 9 aprile u.s. parte resistente comunica di aver notificato il gravame al tenente colonnello reimpiegato presso la sede di Solbiate Olona a seguito di corso ISSMI. Con nota del 17 aprile u.s. il ricorrente insiste per l'accesso e chiede di essere personalmente sentito dalla Commissione.

Diritto

Come già rilevato nella precedente decisione del 24 febbraio 2009, l'accesso ai documenti relativi alla lettera a) delle premesse in fatto fa emergere la titolarità di interesse qualificato del ricorrente, essendo direttamente interessato a verificare la legittimità di trasferimenti presso una sede cui lo stesso ricorrente aspira. Assolto l'incombente della notifica al controinteressato, pertanto, non si rinvengono profili

ostativi al chiesto accesso. Quanto alla richiesta di audizione avanzata dal, si osserva che la normativa che disciplina il procedimento giustiziale dinanzi la scrivente non contempla l'audizione del ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Stato Maggiore dell'Esercito – Dipartimento impiego del personale – ufficio impiego ufficiali

Fatto

Il sig., ufficiale dell'esercito in servizio permanente presso la caserma "Ugo Mara" di Solbiate Olona (VA), riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente istanza di accesso alla documentazione relativa al proprio trasferimento dalla sede di servizio a quella di S. Giorgio a Cremano.

L'amministrazione, con nota del 27 febbraio u.s. – comunicata al ricorrente il successivo 11 marzo – differiva l'accesso di un anno in quanto, ai sensi del D.M. 14 giugno 1995 n. 519, gli atti in questione rientrano tra quelli sottratti all'accesso siccome relativi "alla pianificazione relativa all'impiego del personale".

Contro tale differimento il ha presentato, in data 10 aprile u.s., ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Con nota del 4 maggio l'amministrazione ha trasmesso le proprie difese, insistendo per il rigetto del gravame.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che il provvedimento di differimento impugnato si fonda su disposizione regolamentare di cui al D.M. n. 519 del 14 giugno 1995, che la scrivente non può disapplicare, non essendo dotata dei relativi poteri. Pertanto il ricorso è da respingere, atteso che l'amministrazione nei casi in cui può escludere l'accesso, per essere la relativa fattispecie contemplata nel regolamento contemplante i casi di esclusione, ha altresì facoltà di disporre il differimento dell'accesso. Tale conclusione, invero, si ricava dal disposto di cui all'art. 25, comma 3, legge n. 241 del 1990 che inequivocabilmente accosta sotto il profilo funzionale i provvedimenti di esclusione, limitazione e differimento dell'accesso raccordandoli tutti con gli interessi posti a fondamento delle fattispecie di esclusione di cui all'art. 24 della stessa legge.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Ing.

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture- Direzione generale del personale- Ufficio concorsi

Fatto

L'ing. riferisce di aver partecipato alla procedura concorsuale bandita in data 5 settembre 2006 dall'amministrazione resistente per l'attribuzione di 4 posti di dirigente. In base alla graduatoria di merito stilata all'esito della procedura concorsuale l'ing. figurava al sesto posto. Riferisce altresì di aver appreso "informalmente" delle assunzioni disposte dall'amministrazione, ancor prima della pubblicazione della graduatoria, nei confronti dei candidati vincitori della procedura concorsuale.

Risulta inoltre al ricorrente che l'amministrazione avrebbe stipulato un numero di contratti superiore a quello dei posti messi a concorso, avvalendosi della facoltà di scorrimento della graduatoria di merito. Pertanto con istanza di accesso ricevuta dalla parte resistente il 16 giugno 2008, l'ing. chiedeva copia dei contratti di lavoro stipulati dal Ministero successivamente alla procedura concorsuale di cui sopra e di tutti "gli atti e i provvedimenti con i quali il Ministero si è determinato alle assunzioni concretizzatesi con la stipula dei suddetti contratti di lavoro".

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data 12 agosto 2008 l'ing. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. La Commissione, nella seduta del 16 settembre 2008 accoglieva il ricorso con riferimento agli atti e ai provvedimenti con i quali il Ministero si è determinato alle assunzioni concretizzatesi con la stipula dei contratti di lavoro, mentre per i contratti di lavoro invitava l'amministrazione a notificare il gravame ai controinteressati.

Successivamente, in data 29 luglio 2008, l'ing. ha presentato altra richiesta di accesso, chiedendo altri documenti e segnatamente copia dei provvedimenti di nomina di personale dirigenziale anche a tempo determinato adottati dopo il suddetto concorso, nonché tutti gli atti di spesa connessi a tali nomine.

Il Ministero ha dato riscontro all'istanza con nota del 16 settembre 2008, ammettendo di essersi avvalso della facoltà di scorrimento della graduatoria, ma non esprimendosi sul chiesto accesso. Contro tale provvedimento, ritenuto dal ricorrente di tacito diniego, lo stesso ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 18 ottobre 2008 chiedendone l'accoglimento. Con decisione del 4 novembre 2008 la Commissione, dopo aver dichiarato l'inammissibilità del gravame quanto ai provvedimenti di spesa, ha disposto in capo a parte resistente l'adempimento della notifica ai controinteressati nelle persone dei titolari dei provvedimenti di nomina.

L'amministrazione ha dato seguito prima alla notifica, anche se non notiziandone la scrivente Commissione, e successivamente, in data 4 dicembre 2008, ha consentito l'accesso ai contratti di nomina, come da nota dell'amministrazione comunicata alla scrivente in data 31 marzo 2009. In quest'ultimo documento, in particolare, l'amministrazione fa presente che i provvedimenti di nomina sono

incorporati nei contratti ai quali è stato consentito l'accesso all'odierno ricorrente. Quest'ultimo, con sollecito del 4 febbraio 2009, ha viceversa insistito per la ostensione dei provvedimenti di nomina, chiedendo la definizione del presente ricorso.

Diritto

La Commissione, vista la nota di parte resistente successiva in ordine di tempo al sollecito del ricorrente, ritiene cessata la materia del contendere nei limiti in cui effettivamente, come asserito dal direttore generale del Ministero, i provvedimenti di nomina siano stati esibiti all'ing. stante la loro incorporazione nei contratti di nomina.

PQM

La Commissione, nei limiti di cui in motivazione, dichiara cessata la materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Agenzia del demanio – filiale Marche

Fatto

La sig.ra, rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'avv., riferisce di essere proprietaria di un immobile ed annesso terreno in località Motefalcino località San Bartolo, come da decreto di trasferimento del Tribunale di Urbino datato 8/9 ottobre 2008. Successivamente l'odierna ricorrente è venuta a conoscenza della trascrizione di due decreti di sequestro preventivo a favore del tribunale di Lecco e di Como contro la Immobiliare S.r.l. e di un provvedimento di confisca del bene in questione disposto da parte resistente. Pertanto, in data 27 febbraio u.s. la ricorrente presentava richiesta di accesso all'Agenzia del demanio chiedendo di prendere visione ed estrarre copia dei documenti relativi al procedimento di confisca. In data 31 marzo 2009 l'amministrazione negava l'accesso, in quanto i documenti oggetto del chiesto accesso sono relativi ad atti giudiziari inerenti beni confiscati espressamente sottratti all'accesso, ai sensi del regolamento dell'Agenzia individuante i casi di esclusione del diritto di accesso, e disponibili presso la competente autorità giudiziaria.

Contro tale diniego, in data 21 aprile 2009 la sig.ra ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 7 maggio u.s. l'amministrazione ha trasmesso le proprie difese insistendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In primo luogo occorre osservare che la disposizione regolamentare sulla quale si fonda l'impugnato diniego, fa riferimento a fattispecie di esclusione del diritto di accesso strumentali alla salvaguardia dell'ordine pubblico e della repressione della criminalità. Nel caso di specie il richiamo alla citata disposizione appare inconferente, atteso che la ricorrente è estranea alla vicenda processuale che ha portato alla confisca essendo, al contrario, vittima della stessa per aver appreso della sua esistenza successivamente al trasferimento della proprietà dell'immobile a suo favore. L'interesse alla conoscenza dei documenti relativi alla confisca dell'immobile di proprietà della ricorrente appare, inoltre, evidente, stante la compressione del diritto di proprietà derivante dal provvedimento di confisca. Pertanto, accertata la titolarità di interesse qualificato all'accesso in capo alla sig.ra, e ritenuto che l'istanza – relativa al fascicolo dell'immobile nella sua interezza – soddisfa il requisito dell'individuazione dei documenti domandati, non si rinvengono motivi ostativi al chiesto accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: INAIL – Direzione di Matera

Fatto

Il sig., riferisce di aver presentato diverse richieste all'amministrazione resistente per fruire dei benefici per esposizione all'amianto di cui alla legge n. 257/1992. L'amministrazione ha dato riscontro negativo alla suddette richieste, non ravvisando un'esposizione significativa all'amianto in capo al sig. Quest'ultimo, quindi, ha presentato richiesta di accesso alla documentazione relativa alle suddette richieste cui ha fatto seguito in data 27 marzo 2009, il riscontro parzialmente positivo dell'amministrazione. Tuttavia, dall'accesso veniva esclusa la valutazione tecnica degli organi interni ritenuta non integrante gli estremi del documento amministrativo.

Contro tale parziale diniego il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 22 aprile u.s. chiedendone l'accoglimento. In data 4 maggio u.s. il ricorrente ha trasmesso documentazione integrativa a sostegno del proprio gravame. In data 5 maggio parte resistente ha trasmesso le proprie difese insistendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In primo luogo occorre osservare che il sig. è titolare di situazione giuridica soggettiva legittimante l'accesso, vertendosi in una delle fattispecie paradigmatiche di accesso partecipativo per il quale, ai sensi dell'art. 10 legge n. 241/90, l'interesse a prendere visione ed estrarre copia dei documenti relativi al procedimento cui si è preso parte è insito nel fatto stesso della partecipazione procedimentale o dall'essere, come nel caso in esame, destinatario del provvedimento finale di non ammissione ai benefici derivanti dall'esposizione all'amianto.

La circostanza addotta da parte resistente, per cui le valutazioni tecniche degli organi interni non costituirebbero documento amministrativo, sono destituite di giuridico fondamento sia per l'ampia nozione di documento amministrativo fatta propria dalla disposizione di cui all'art. 22, comma 1, lettera d), che espressamente fa riferimento agli atti interni, sia per la circostanza che è ragionevole ritenere che la valutazione negativa dell'amministrazione si sia fondata in buona parte proprio sulla relazione tecnica dell'ufficio competente, la quale, pertanto, assume valore sostanzialmente decisorio dell'istanza tesa a fruire dei benefici di cui alla legge n. 257/1992. Alla luce di ciò, anche le difese svolte nella memoria dell'amministrazione datata 5 maggio 2009 appaiono destituite di fondamento, atteso che l'invocato segreto professionale che escluderebbe dall'accesso i pareri dell'organo consultivo CONTARP non concerne l'attività consultiva di un organo della pubblica amministrazione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: dott.

contro

Amministrazione resistente: Università degli studi di Siena – Ufficio concorsi

Fatto

Il dott. riferisce di aver partecipato alla procedura concorsuale per dirigente a tempo determinato, area logistica, indetta da parte resistente in data 7 aprile 2008.

La prima fase della procedura comparativa (valutazione dei titoli) si è conclusa con l'assegnazione di un punteggio all'odierno ricorrente pari a 3/50, con conseguente esclusione dalle prove orali. In data 17 aprile u.s., pertanto, il dott. ha presentato richiesta di accesso ai verbali della Commissione relativi all'assegnazione del punteggio in capo all'odierno ricorrente. L'amministrazione, con nota del 22 aprile u.s., ha differito l'accesso alla conclusione della procedura concorsuale.

Contro tale differimento il dott. in data 27 aprile 2009 ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In primo luogo occorre osservare che il dott. è titolare di situazione giuridica soggettiva legittimante l'accesso, vertendosi in una delle fattispecie paradigmatiche di accesso partecipativo endoprocedimentale per il quale, ai sensi dell'art. 10 legge n. 241/1990, l'interesse a prendere visione ed estrarre copia dei documenti relativi al procedimento cui si è preso parte è insito nel fatto stesso della partecipazione procedimentale.

Ciò premesso, il provvedimento di differimento di cui alla nota del 17 aprile opposto da parte resistente, appare illegittimo in quanto, al contrario di quanto stabilisce l'art. 9, comma 1, d.P.R. n. 184/2006 a tenore del quale "Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'art. 24 della legge, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta", nel caso di specie l'amministrazione si è limitata a differire l'accesso individuando come termine finale la conclusione delle operazioni concorsuali, senza alcun riferimento agli interessi di cui fa menzione la citata disposizione regolamentare. Inoltre, l'accessibilità immediata dei documenti oggetto dell'istanza formulata dal dott., si giustifica anche in relazione all'interesse dello stesso ad eventualmente agire in giudizio per essere ammesso alle prove orali con riserva; possibilità, quest'ultima, che gli verrebbe definitivamente preclusa se l'accesso fosse consentito solo al termine della procedura concorsuale.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: B.M., via BRESCIA

contro

Amministrazione resistente: Comune di Brescia – settore sportello dell'edilizia, via Marconi 12, 25128 BRESCIA

Fatto

B.M. ha presentato al comune di Brescia istanza di accesso alla pratica edilizia n. 31835/2007 ed ha chiesto all'amministrazione comunale di annullare il permesso n. e la pratica edilizia n., con i quali si autorizza B.G. a realizzare un accesso all'attività dal parco pubblico di via Trivellini.

L'amministrazione comunale ha comunicato alla ricorrente che non sussistono i presupposti di cui all'art. 21 *nonies* della legge n. 241 del 1990 per procedere all'annullamento dei provvedimenti su indicati. Con successivo provvedimento ha negato l'accesso alla pratica edilizia n. per assenza di un interesse diretto, concreto ed attuale in capo alla ricorrente.

Avverso il diniego dell'amministrazione comunale B.M. ha presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare al comune resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione, con nota inviata a questa Commissione, dopo avere ricostruito in modo dettagliato la vicenda ha affermato, con riferimento alla pratica n. 37779/1993, che la ricorrente negli anni dal 2000 al 2006 ha esercitato cinque volte l'accesso ai documenti; mentre con riferimento ai documenti di cui alla pratica 31835/2007 ha ribadito la mancanza di un interesse diretto, concreto ed attuale.

Diritto

Il ricorso è inammissibile, per incompetenza.

L'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 delimita l'ambito della competenza della Commissione, devolvendole esclusivamente il riesame delle determinazioni relative al diniego di accesso o al differimento adottate da amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.

Ove tali determinazioni siano state adottate da amministrazioni comunali, provinciali e regionali la competenza al riesame delle stesse è attribuita al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, o, qualora tale organo non sia stato istituito, al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:, Località, Cava de' Tirreni, 84013
SALERNO

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.),
Direzione Centrale Sviluppo e Risorse Umane – Area Acquisizione Risorse, via Ciro il
Grande 21, 00144 ROMA

Fatto

....., quale partecipante non ammesso alle prove orali del concorso a
35 posti di dirigente amministrativo di seconda fascia – G.U. n. 67 del 24 agosto 2007,
il 22 gennaio 2009, ha presentato istanza di accesso avente ad oggetto i seguenti
documenti:

- 1) verbale della commissione d'esame;
- 2) gli elaborati del ricorrente;
- 3) gli elaborati dei concorrenti:,,

Specifica il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per valutare
l'opportunità di tutelare i propri diritti.

L'amministrazione, dopo avere invitato il ricorrente a contattare gli uffici al fine
di concordare tempi e modalità di accesso ai documenti indicati, il 3 aprile 2009, ai
sensi dell'allegato A, capo II, punto 20 del "Regolamento per la disciplina sul diritto di
accesso a norma della legge n. 241 del 1990", ha negato l'accesso ai documenti di cui al
punto n. 3 e, ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, comma 2, lett. d) della legge n.
241 del 1990 e dell'art. 8, comma 5, lett. d) del d.P.R. n. 352 del 1990, ha consentito la
sola visione dei documenti di cui ai punti nn. 1 e 2.

Avverso il diniego dell'amministrazione ha presentato ricorso,
chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'istituto resistente l'esibizione ed il
rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

L'amministrazione ha negato l'accesso ai chiesti documenti ai sensi del punto
20, capo II dell'allegato A del "Regolamento per la disciplina del diritto di accesso a
norma della legge n. 241 del 1990", a tenore del quale sono sottratti al diritto di accesso
"gli elaborati relativi a procedure concorsuali afferenti a concorrenti diversi dal
richiedente".

Al riguardo questa Commissione, non potendo disapplicare la suddetta
disposizione, ne rileva l'inammissibilità.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso,
lo rigetta.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di Gonnostramatza (OR)

Fatto

....., dipendente del comune di Gonnostramatza ha presentato all'amministrazione, in data 22 dicembre 2008 istanza di accesso ai seguenti documenti

- 1) relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione per gli anni dal 2004 al 2008;
- 2) P.E.G. dal 2004 al 2008;
- 3) piano dettagliato degli obiettivi dal 2005 al 2008 e ogni atto prodromico, connesso e consequenziale;
- 4) atti di assegnazione di obiettivi al personale dell'area amministrativa per gli anni dal 2005 al 2008.

Specifica il ricorrente che i documenti sono necessari per tutelare nelle sedi opportune i propri diritti avverso le presunte illegittime valutazioni operate dal responsabile del servizio amministrativo per gli anni dal 2004 al 2007, nonché alla presunta illegittima assegnazione degli obiettivi per l'anno 2008.

A seguito del diniego dell'amministrazione comunale ha presentato, senza esito, ricorso al difensore civico della regione Sardegna atteso che quest'ultimo non è stato ancora nominato.

L'istanza di accesso il 13 febbraio 2009 è stata reiterata, e avverso il diniego dell'amministrazione del 17 marzo 2009 ha presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare al comune resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione, con nota inviata a questa Commissione, ha affermato la mancanza di un interesse diretto, concreto ed attuale in capo al ricorrente.

Diritto

Il ricorso è inammissibile, per incompetenza.

L'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 delimita l'ambito della competenza della Commissione, devolvendole esclusivamente il riesame delle determinazioni relative al diniego di accesso o al differimento adottate da amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.

Ove tali determinazioni siano state adottate da amministrazioni comunali, provinciali e regionali la competenza al riesame delle stesse è attribuita al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, o, qualora tale organo non sia stato istituito, al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero Grazia e Giustizia – Tribunale di
Bologna

Fatto

L'avv., in data 12 dicembre 2008, ha presentato istanza di accesso avente ad oggetto lo stato della pratica relativa alla liquidazione degli onorari professionali per l'attività di difensore d'ufficio dei procedimenti n./08 e n./06 RGNR.

Avverso il silenzio diniego dell'amministrazione l'avv. ha presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso è irricevibile.

L'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 stabilisce che in caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso il richiedente può presentare ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi entro trenta giorni. Nel caso in esame, essendo la richiesta del 12 dicembre 2008, tale termine è da considerare scaduto.

L'amministrazione, con nota inviata a questa Commissione, con riferimento al pagamento della pratica/08 e/06, ha rilevato che la liquidazione è in corso atteso che l'Autorità Giudiziaria ha emesso il relativo ordine. L'amministrazione poi, ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, afferma il carattere non amministrativo del procedimento di pagamento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara irricevibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero Grazia e Giustizia – Tribunale di
Bologna

Fatto

L'avv., in data 2 marzo 2009, ha presentato istanza di accesso avente ad oggetto lo stato della pratica relativa alla liquidazione degli onorari professionali per l'attività di difensore d'ufficio dei procedimenti n./08 e n./05 RGNR.

Avverso il silenzio diniego dell'Amministrazione l'avv. ha presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'Amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

L'avv. ha presentato istanza di accesso avente ad oggetto lo stato della pratica relativa alla liquidazione degli onorari per l'attività di difensore di ufficio dei procedimenti indicati in narrativa.

Il ricorso è inammissibile.

Il diritto di accesso disciplinato dal capo V della legge n. 241 del 1990 ha ad oggetto i documenti amministrativi, nelle tipologie indicate dall'art. 22 comma 2, ossia gli atti detenuti dall'amministrazione nella loro materialità che identificano situazioni, accertamenti, intendimenti, pareri, volizioni, valutazioni etc. degli organi pubblici. Di conseguenza, non è riconducibile nell'area precettiva della norma l'accesso alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione quali lo stato del procedimento, qualora non siano state tradotte in un documento.

Si ricorda, tuttavia, che ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. c) e c) *bis* della legge sul procedimento amministrativo, l'amministrazione è tenuta a fornire una comunicazione all'interessato con la quale indica anche l'ufficio e la persona responsabile del procedimento nonché la data entro la quale deve concludersi il procedimento. Inoltre, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge citata è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:, via VARESE

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale della Guardia di Finanza –
Ufficio trattamento economico personale in quiescenza, viale XXI Aprile 51, 00162
ROMA

Fatto

Il sig. ha presentato, in data 20 ottobre 2007, istanza di accesso al Comando Generale della Guardia di Finanza avente ad oggetto:

1. la richiesta di parere inoltrata dall'ufficio al Comitato per le cause di servizio in data 20 marzo 2006, relativa all'infermità "sindrome ansiosa depressiva";
2. il documento con il quale l'organo tecnico ha lamentato la inadeguatezza degli elementi informativi posti a corredo delle pratiche di accertamenti medico-legali.

Specifica il ricorrente di avere depositato ricorso innanzi al T.A.R. Calabria avverso il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "sindrome ansiosa depressiva"; pertanto, prosegue il ricorrente, i documenti richiesti sono a sostegno e completamento della documentazione già prodotta all'organo giurisdizionale.

L'amministrazione, con nota del 7 novembre 2007, ha concesso l'accesso ai seguenti documenti:

- A. copia della relazione inviata al Comitato di verifica per le cause di servizio dell'11 ottobre 2004;
- B. copia dei pareri emessi dal Comitato di verifica nn./2004 del 12 novembre 2004 e/2006 del 17 maggio 2006;
- C. copia del provvedimento di riesame inviato all'organo consultivo in data 31 gennaio 2006.

Ha comunicato, inoltre, l'amministrazione che il ricorrente, nei giorni indicati nella nota e previo appuntamento, può accedere al fascicolo n.

Non avendo, pertanto, l'amministrazione concesso l'accesso ai documenti richiesti, ma agli altri su indicati, il sig. avverso il provvedimento di diniego del 7 novembre ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota del 3 dicembre 2007, ha comunicato alla scrivente Commissione che quanto richiesto dal ricorrente al punto n. 1, ossia la richiesta di parere inoltrata dall'ufficio al Comitato per le cause di servizio in data 20 marzo 2006, relativa all'infermità "sindrome ansiosa depressiva", corrisponde alla richiesta dell'amministrazione del 31 gennaio 2006. Con riferimento alla richiesta di cui al punto n. 2, ossia documento con il quale l'organo tecnico ha lamentato la inadeguatezza degli elementi informativi posti a corredo delle pratiche di accertamenti medico-legali, comunica l'amministrazione che tale documento è inesistente atteso che il riesame del provvedimento del 16 febbraio 2005 è stato deciso dall'amministrazione stessa con provvedimento del 17 settembre 2005.

La scrivente Commissione nella seduta del 17 dicembre 2007 aveva accolto parzialmente il ricorso, negando l'accesso al documento di cui al punto n. 2 dal momento che il medesimo era stato dichiarato inesistente dall'amministrazione, accogliendolo, invece, con riferimento al documento di cui al punto n. 1.

Successivamente il 23 gennaio 2008, il ricorrente ha inviato una nota alla scrivente Commissione alla quale ha allegato uno schema di rilevazione di informazioni redatto dalla dirigente preposta all'istruttoria delle pratiche del Comitato di verifica per le cause di servizio.

Il ricorrente, poi, chiarisce che il documento di cui al punto 2 dell'istanza, ossia il documento con il quale l'organo tecnico ha lamentato la inadeguatezza degli elementi informativi posti a corredo delle pratiche di accertamenti medico-legali, è lo schema di rilevazione compilato con le informazioni che lo riguardano e inviato al Comitato. Chiede, pertanto, il sig. di riesaminare il ricorso presentato alla luce degli ulteriori elementi forniti.

Il sig., sostanzialmente, chiede di conoscere se l'amministrazione ha inviato al Comitato di verifica per le cause di servizio lo schema di rapporto informativo compilato con gli elementi che lo riguardano.

Questa Commissione ha proceduto a sollecitare l'amministrazione, la quale, con comunicazione del 24 aprile 2009, ribadisce quanto affermato nella nota dell'11 marzo 2008, solo ora pervenuta materialmente alla Commissione. Nella nota citata l'amministrazione ha allegato il documento con il quale ha eseguito la decisione di questa Commissione del 17 dicembre 2007 ed ha affermato di non potere identificare il c.d. "schema di rilevazione contenente le informazioni sul ricorrente e inviato al Comitato di verifica per le cause di servizio".

Diritto

Il ricorrente ha chiesto di riesaminare la decisione del 17 dicembre 2007, invitando questa Commissione a valutare gli ulteriori elementi forniti.

A seguito dell'ulteriore istruttoria condotta questa Commissione esprime il parere che, poiché l'amministrazione afferma di non potere individuare il documento richiesto, la richiesta di riesame sia inammissibile atteso che l'istituto dell'accesso ha ad oggetto documenti materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti dall'amministrazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile la richiesta di riesame.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Dogane – Direzione Regionale per la Puglia e la Basilicata di Bari

Fatto

Il signor il 17 aprile 2009 ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro “la limitazione autonoma dell'arco temporale” entro il quale potere esercitare l'accesso ai documenti amministrativi richiesti, determinata dall'Agenzia delle Dogane – Direzione Regionale per la Puglia e la Basilicata di Bari e comunicatagli il 21 marzo 2009.

L'odierno ricorrente in questa sede contesta la mancata applicazione da parte dell'amministrazione investita dell'accesso del disposto dell'art. 7, del d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006, con particolare riferimento al punto 1 che prevede tra l'altro l'assegnazione di un “congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione o per ottenerne copia”, avendo l'amministrazione stessa fissato un termine inferiore a quindici giorni per la consultazione dei documenti per i quali è stato chiesto l'accesso.

In data 4 maggio 2009 è pervenuta alla scrivente Commissione una memoria da parte dell'amministrazione interessata.

Diritto

L'Agenzia delle Dogane – Direzione Regionale per la Puglia e la Basilicata di Bari nella memoria inviata ha comunicato di avere fissato una nuova data per l'esercizio del diritto di accesso da parte del signor, che va ben oltre il termine minimo di quindici giorni fissato dall'art. 7, del d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006, facendo venir meno in tal modo la materia del contendere oggetto del presente ricorso.

PQM

La Commissione dichiara la cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPDAP di Foggia

Fatto

Il signor il 2 marzo 2009 ha richiesto all'INPDAP di Foggia l'accesso agli atti inerenti al proprio trattamento pensionistico nonché agli atti amministrativi posti in essere dalla medesima amministrazione a seguito dell'invio di una sua nota e agli estremi di acquisizione degli atti per i quali ha richiesto l'accesso al protocollo di ufficio.

La suddetta istanza si fonda sull'esigenza di tutelare i propri diritti e interessi dopo avere riscontrato un danno economico derivante dall'errata liquidazione della base annuale di pensione e quindi della relativa rata mensile e l'errata contabilizzazione dei periodi utili a pensione.

Non avendo ricevuto alcun riscontro alla propria istanza di accesso, il 21 aprile 2009, l'istante ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro il suddetto tacito diniego ed ottenere così l'accesso agli atti richiesti.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o documento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno espone nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto

1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche C.d.S., Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

La più recente giurisprudenza si è espressa sul tema, affermando la prevalenza del diritto di accesso rispetto al diritto di riservatezza, quando esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla tutela giurisdizionale, così come sancito dall'art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Consiglio di Stato, sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Ed il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/90 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

Con particolare riguardo agli atti amministrativi posti in essere dall'INPDAP di Foggia a seguito dell'invio di una nota da parte dell'odierno ricorrente e agli estremi di acquisizione degli atti per i quali ha richiesto l'accesso al protocollo di ufficio, quest'ultimo vi potrà accedere solo ove esistenti e qualora questi non siano considerati riservati dalla stessa amministrazione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo Statale di

Fatto

La signora, in qualità di membro del consiglio d'istituto, il 20 febbraio 2009 ha richiesto all'Istituto Comprensivo Statale di l'accesso ad alcuni documenti di carattere tecnico inerenti al relativo edificio scolastico, motivando la propria istanza come finalizzata all'esercizio della funzione elettiva svolta presso il medesimo istituto.

Il dirigente responsabile dell'istituto, il 18 marzo 2009, ha negato il richiesto accesso "per carenza di motivazioni".

Pertanto, l'istante in data 21 aprile 2009 ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro il suddetto diniego ed ottenere così l'accesso agli atti richiesti.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o documento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno espone nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto, trattandosi tra l'altro di atti di natura pubblica.

La signora inoltre per la funzione elettiva svolta nel consiglio d'istituto deve potere avere accesso alla tipologia di documenti richiesti anche per un corretto esercizio del mandato affidatole.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione subprovinciale Casarano (LE)

Fatto

Il signor, bracciante agricolo, titolare della pensione categoria IO (invalidità dei lavoratori dipendenti) dal 1984, il 18 febbraio 2009, riscontrando alcune anomalie nel calcolo del periodo contributivo (mancato conteggio dei periodi di lavoro effettuati dall'istante dal gennaio 1952 al dicembre 1969 e dal gennaio 1965 al dicembre 1972), ha richiesto all'INPS – Casarano l'accesso ai documenti amministrativi relativi alla propria domanda di pensione ed in particolare agli elenchi suppletivi di cancellazione, con i rispettivi documenti e notifiche effettuate inerenti alla procedura in questione.

Il 30 marzo 2009, il responsabile dell'INPS – Direzione subprovinciale Casarano ha negato la richiesta di accesso agli elenchi suppletivi di cancellazione, non risultando l'interessato mai essere stato iscritto come agricolo per gli anni dal 1952 al 1954 e relativamente alla richiesta di accesso “a tutti i documenti e notifiche effettuate all'assistito” ha manifestato la disponibilità a concedere la visione e/o estrazione di copie degli atti del fascicolo di pensione.

Il signor il 22 aprile 2009 ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro il suddetto tacito diniego ed ottenere così l'accesso agli atti richiesti per procedere alla tutela dei propri diritti.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o documento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: “Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l’interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l’interesse all’esibizione degli atti e documenti detenuti dall’amministrazione ben può identificarsi nell’esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni” (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l’accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell’azione che si intenda successivamente intraprendere, anche C.d.S., Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

La più recente giurisprudenza, infine, si è espressa sul tema, affermando la prevalenza del diritto di accesso rispetto al diritto di riservatezza, quando esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla tutela giurisdizionale, così come sancito dall’art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Consiglio di Stato, Sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Ed il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/90 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Direzione Generale della Protezione Civile e dei servizi antincendi

Fatto

Il signor, dipendente pubblico con il ruolo di vigile del fuoco, in servizio presso il Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Vibo Valentia, il 10 marzo 2009 ha richiesto al Ministero dell'Interno – Direzione Generale della Protezione Civile e dei servizi antincendi l'accesso agli atti inerenti alla valutazione effettuata da questa stessa amministrazione in sede di decisione del ricorso gerarchico da lui attivato.

Il signor, infatti, precedentemente aveva presentato ricorso gerarchico alla suddetta amministrazione per ottenere la rettifica del punteggio finale relativo ad una graduatoria di un concorso pubblico al quale aveva partecipato.

Non avendo ricevuto alcun riscontro alla propria istanza di accesso, il 22 aprile 2009, l'istante ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro il suddetto tacito diniego ed ottenere così l'accesso agli atti richiesti per procedere alla tutela dei propri diritti.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno espone nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga

alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche C.d.S., Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

La più recente giurisprudenza, infine, si è espressa sul tema, affermando la prevalenza del diritto di accesso rispetto al diritto di riservatezza, quando esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla tutela giurisdizionale, così come sancito dall'art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Consiglio di Stato, Sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Ed il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/90 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

Amministrazione resistente: Unioncamere di Roma

Fatto

La Sig.ra, dichiarata idonea nella graduatoria di un concorso per l'assunzione di un funzionario di II livello presso la Unioncamere, il 7 gennaio 2009 chiedeva all'Ente di poter accedere a vari documenti relativi a tale procedura concorsuale.

L'Ente con nota del 4 febbraio negava espressamente l'accesso a parte dei documenti richiesti, nel presupposto che la richiesta non fosse sorretta da un sufficiente interesse, atteso che l'interessata non aveva a suo tempo tempestivamente impugnato la graduatoria concorsuale, e non adottava alcun provvedimento sugli altri documenti richiesti, facendo così maturare in relazione a questi ultimi il silenzio rigetto.

Avverso tali dinieghi l'interessata l'11 febbraio ricorreva a questa Commissione, che con decisione del 24 febbraio accoglieva *in toto* il ricorso, affermando che la ricorrente, in quanto concorrente risultata idonea, era indubbiamente titolare di un interesse sostanziale, collegato ad una specifica situazione soggettiva giuridicamente rilevante, ad acquisire la conoscenza degli atti della procedura concorsuale, per poterne valutare l'eventuale lesività.

Il 4 marzo 2009 perveniva alla Commissione un nuovo ricorso della, che impugnava un ulteriore provvedimento di diniego di accesso dell'Unioncamere a documenti amministrativi relativi sempre alla stessa procedura concorsuale; e la Commissione nell'adunanza del 24 marzo, tenuto conto che anche in questo caso il diniego era fondato sull'asserita inesistenza di un sufficiente interesse della richiedente e quindi su un comportamento negativo dell'Unioncamere che era stato già dichiarato *contra legem* dalla decisione del 24 febbraio, riteneva di poter dichiarare inammissibile il ricorso, in quanto la questione di principio in esso posta era la stessa già risolta dalla decisione precedente.

La decisione del 24 marzo è stata impugnata per revocazione dall'interessata, che ha sostanzialmente dedotto che, trattandosi dell'accesso ad atti relativi allo stesso concorso ma formalmente diversi da quelli oggetto del primo ricorso (pur se in entrambi i casi il diniego è stato fondato su considerazioni identiche), ha uno specifico interesse ad ottenere un'espressa e separata pronunzia sul merito anche del secondo ricorso.

L'Unioncamere ha ribadito che l'interessata non aveva a suo tempo tempestivamente impugnato la graduatoria concorsuale, e quindi non avrebbe più alcun interesse ad accedere ad atti della procedura concorsuale divenuti ormai inoppugnabili.

Diritto

Va preliminarmente precisato che la circostanza che l'interessata non abbia a suo tempo impugnato la graduatoria concorsuale non è sufficiente a far venire meno l'interesse all'accesso. Infatti, la sopravvenuta inoppugnabilità della graduatoria non fa venir meno né l'interesse morale della concorrente a vedersi riconosciuta la posizione in

graduatoria alla quale afferma di aver diritto né l'interesse patrimoniale ad ottenere un risarcimento del danno eventualmente subito.

Ciò premesso la Commissione, tenuto conto delle considerazioni svolte dall'interessata, ne riconosce l'interesse ad ottenere un'espressa e separata pronunzia anche sul merito del secondo ricorso; e pertanto, previo annullamento della decisione del 24 marzo 2009, dichiara il ricorso fondato, precisando che la ricorrente, in quanto concorrente risultata idonea, è indubbiamente titolare di un interesse sostanziale, collegato ad una specifica situazione soggettiva giuridicamente rilevante, ad acquisire la conoscenza anche degli atti della procedura concorsuale oggetto del secondo gravame, per poterne valutare l'eventuale lesività.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, e per l'effetto, ai sensi dell'art 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, invita l'Unioncamere a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: ASL RMF – Distretto di Bracciano

Fatto

La signora, in qualità di assistente sociale, il 17 marzo 2009 ha richiesto al ASL RMF – Distretto di Bracciano il rilascio di copia della scheda valutativa “annuale” relativa all’anno 2008 per il servizio svolto presso il Distretto sanitario di Bracciano (RM) svolto dalla sottoscritta, trattandosi di documentazione caratteristico/valutativa riguardante la propria attività lavorativa.

Non avendo ricevuto alcun riscontro alla propria istanza di accesso, il 22 aprile 2009, l’istante ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell’articolo 25, legge n. 241/90, contro il suddetto tacito diniego ed ottenere così l’accesso agli atti richiesti.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l’interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

In particolare, l’interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell’interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall’atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l’interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocimento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno espone nella domanda di accesso.

L’interesse all’accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell’istante ad avere copia di quanto richiesto trattandosi di documentazione attinente all’attività lavorativa svolta dall’istante.

La Commissione rileva infine che l’Amministrazione non ha dato riscontro alla domanda d’accesso dell’interessata.

Ciò stante, tenuto conto che la Sesta Sezione Penale della corte di cassazione con la sentenza n. 14466/2009 ha ribadito l’orientamento secondo cui l’organo amministrativo che non emette un provvedimento di sua competenza attua un comportamento suscettibile ad integrare gli estremi del reato di omissione di atti d’ufficio, la Commissione delibera che l’omissione della ASL debba formare oggetto di rapporto all’Ispettorato della Polizia di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il seguito di competenza.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Dott.ssa

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia

Fatto

La Dott.ssa in data 30 aprile 2009 ha richiesto alla scrivente Commissione la revocazione per errore di fatto della decisione adottata in data 24 marzo 2009, essendosi erroneamente ritenuto che il ricorso in esame avesse ad oggetto i medesimi documenti per i quali con decisione del 16 settembre 2008, la stessa Commissione allora aveva consentito l'accesso ed il Ministero della Giustizia aveva ottemperato.

In particolare, la Dott.ssa - partecipante al concorso per 200 posti di Notaio, indetto con D.D.G. del 2004, e risultata non idonea ai fini dell'ammissione alle prove orali, asserendo una lesione dei propri diritti, e la conseguente necessità di tutela giurisdizionale degli stessi, derivante da una disparità di trattamento rispetto ad altra partecipante di un precedente concorso - con ricorso presentato alla Commissione il 27 febbraio 2009, aveva specificato che il precedente ricorso, nonché l'attuale ricorso, erano stati presentati anche contro il diniego all'accesso alla nota del 5/7/2006 con la quale il Ministero della Giustizia - Direzione Generale del contenzioso e dei diritti umani ha chiesto all'Avvocatura dello Stato di proporre rinuncia al giudizio instaurato dalla Dott.ssa in relazione al concorso per notaio D.D. 10/12/199.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 24 marzo 2009, rilevato che rispetto alla suddetta nota si era già pronunciata con decisione del 16 settembre 2008, dichiarava il suddetto ricorso inammissibile rispetto all'accesso richiesto per tale documento.

Diritto

Il ricorso originario, previa revocazione della decisione adottata in data 24 marzo 2009, deve essere accolto.

Sussistono i presupposti per applicare analogicamente l'art. 395, n. 4 c.p.c., a norma del quale sono revocabili le sentenze qualora siano l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti di causa.

Nel caso di specie è indubbio che la Commissione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso originario sulla base dell'erroneo presupposto che il ricorso in esame avesse ad oggetto i medesimi documenti per i quali si era già adottata una decisione nell'adunanza del 16 settembre 2008.

Da un esame anche dei documenti precedenti pervenuti alla scrivente Commissione, si evince da parte della Dott.ssa la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza della documentazione cui si era chiesto l'accesso, ai fini della difesa in giudizio per far valere una disparità di trattamento rispetto ad altra partecipante di un precedente concorso.

PQM

La Commissione, previa revocazione della propria precedente decisione del 24 marzo 2009, accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza nei sensi di cui in motivazione.